

CRON. N. 1891/2022

N. 26/2022 FALL.
N. 26/22 SENT.
N. 26/22 R.G.
N. 35/22 REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Pier Francesco Bazzega	Presidente
Dott.	Sofia Gancitano	Giudice
Dott.	Benedetta Barbera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 26/2022, promosso da **JOB ITALIA S.P.A – AGENZIA PER IL LAVORO** (Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 03714920232), in persona dell'A.U. e legale rappresentante *pro-tempore* Sig. MARI LEO (Codice Fiscale MRA LEO 61T29 C745D), con sede legale in Via Benedetti, 4, Legnago (Verona), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Turco e Alberta Perini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Pacinotti 4/B, Verona;

nei confronti di

MULTISERVICE NUOVA ERA SRLS (C.F. 01561310291) con sede legale in Via Roma, n. 7, Porto Viro (RO);

Convocati il ricorrente e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9 L.F.;

rilevato che alle udienze prefallimentari del 18.05.2022 e 22.06.2022 per la parte resistente nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento



previsto dall'art. 15, co. 3, L.F. a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;

ritenuto che la debitrice è imprenditore commerciale, in quanto svolge prevalentemente "attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali" (v. doc. 19, Visura CCIAA del 28.2.2022);

rilevato che veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso gli enti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio etc.);

considerato che il credito della ricorrente, per complessivi € 41.573,64, è provato dal decreto ingiuntivo notificato e non opposto, dichiarato definitivo ex art. 647 c.p.c. in data 10.01.2022;

considerato che i debiti scaduti e non pagati della MULTISERVICE NUOVA ERA SRLS risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente è pari ad € 41.573,64 e dalle informazioni acquisite risulta in capo alla società debitrice un debito erariale pari ad € 76.060,29;

ricordato che è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c) dell'art. 1 L.F.;

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- i. la rilevante esposizione debitoria verso la ricorrente e verso l'erario;
- ii. l'infruttuosità dell'azione esecutiva promossa dalla ricorrente mediante pignoramento presso l'istituto di credito Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo, come risulta dalla dichiarazione negativa prodotta in atti, dalla quale emerge che questo stesso Istituto risulta essere creditore nei confronti della predetta società Multiservice e non già debitore (v. doc. 5 di parte ricorrente);
- iii. il mancato deposito dei bilanci successivi al 2018;
- iv. la cessazione dell'attività d'impresa risultante dall'abbandono della sede sociale, come emerge dalle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario, il quale ha



riferito che non ha potuto notificare l'atto di pignoramento, in quanto presso la sede legale della società debitrice non vi è più alcuna attività, anzi, sulla porta dell'immobile risulta affisso il cartello "affittasi" e dalla vetrina il locale appare vuoto (v. doc. 4 di parte ricorrente);

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **MULTISERVICE NUOVA ERA SRLS** (C.F. 01561310291), con sede legale in Via Roma, n. 7, Porto Viro (RO);

NOMINA

Giudice Delegato la **dott.ssa Benedetta Barbera** e Curatore il **dott. Martino Corrain**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.;

FISSA

il giorno **19/10/2022 alle ore 11:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame



dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.;

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.


che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 30/06/2022

Il Giudice Estensore
Benedetta Barbera



Il Presidente
Pier Francesco Bazzega

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Rovigo, li 04.7.2022
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT. SS. LAURA NARDI
[Signature]

